

Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A. del 29 aprile 2024

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CROWDFUNDME
S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di CrowdFundMe S.p.A. (la "**Società**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024 unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 544.018,04.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 544.018,04 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza;*

- *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile nonché di conferire allo stesso ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, opportune e/o necessarie o eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 544.018,04, che si propone di riportare a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 544.018,04 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;*

delibera

- *che la perdita emergente pari ad Euro 544.018,04 venga riportata a nuovo;*
- *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile nonché di conferire allo stesso ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando e*

introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, opportune e/o necessarie o eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

* * *

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea del 26 aprile 2021.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della vostra Società è composto da un numero di componenti non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 5 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

La nomina avviene secondo i termini e le previsioni di cui all'art. 18 dello Statuto cui si fa rinvio. Al riguardo si precisa che l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata crowdfundme@legalmail.it.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno

rese disponibili sul sito internet della Società www.crowdfundme.it alla sezione Investor Relations – Assemblee.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

La politica dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei consiglieri indipendenti è disponibile nella pagina Investor Relations del sito della Società, nella sezione "Documenti Societari" nonché al seguente link:

https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2024/04/CFM_criteri-qualitativi-e-quantitativi.pdf

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 19 prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

3.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dello stesso articolo 20, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con esclusione di quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- *stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale;*
- *procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

* * *

4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato in data 26 aprile 2021. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale e, nello specifico, (i) alla nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; e (ii) alla determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata crowdfundme@legalmail.it.

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al rappresentante designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.crowdfundme.it alla sezione Investor Relations – Assemblee.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata prima per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e di cui all'art. 23 dello Statuto.

4.2 Determinazione dell'emolumento del Collegio Sindacale

Con riguardo alla determinazione dell' emolumento dei membri effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell' art. 2402 del codice civile – la misura degli emolumenti del Collegio Sindacale è determinata dall' Assemblea all' atto della nomina per l' intero periodo di durata del loro ufficio. Si invita l' Assemblea a determinare l' emolumento spettante ai sindaci effettivi, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l' elezione dei relativi membri in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *determinare l' emolumento dei membri del Collegio Sindacale.*

* * *

5. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all' ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che in concomitanza dell' approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, è scaduto l' incarico di revisore contabile conferito dall' Assemblea ordinaria in data 26 aprile 2021, alla società di revisione BDO Italia S.p.A.. In considerazione della scadenza dell' incarico di BDO Italia S.p.A., la Società ha dunque avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da 2 (due) società di revisione. Le offerte ricevute sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ed ha formulato proposta motivata ai sensi dell' articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in merito al conferimento alla società di revisione BDO Italia S.p.A., dell' incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2024, 2025 e il 2026.

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla società BDO Italia S.p.A. dell' incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2025-2026, riportata in allegato sub lett. "A".

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 39/2010,*

delibera

- di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2024-2025-2026, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione;
- di approvare il corrispettivo spettante alla stessa BDO Italia S.p.A. per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 18.000,00 a partire dalla data 01 gennaio 2024".

* * *

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 14 e 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo (e unico) punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea approvare la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale della Società ("**Statuto**"):

(i) art. 14 dello Statuto per introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), nonché al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge);

(ii) art. 18 dello Statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "*scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*".

Modifiche dell'articolo 14 dello Statuto

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto Cura Italia**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere l'intervento degli aventi diritto in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto Cura Italia, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico. Al riguardo si osserva che anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee dei partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle previsioni in materia di convocazione delle assemblee sopra descritte possano favorire la partecipazione alle assemblee degli azionisti e un più efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, senza pregiudizio per i soci, ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare: l'articolo 14 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto, nonché al fine di stabilire che, anche al di fuori del regime emergenziale, le assemblee possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza pertanto indicazione di un luogo fisico.

Modifica all'articolo 18 dello Statuto sociale

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 18 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate, e in grassetto le parti aggiunte:

Articolo 14 – Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 14 – Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito

	<p>che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p>La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>
--	---

<p><i>Articolo 18 -Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p><i>Articolo 18 -Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. nonché l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato e valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>
--	---

<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. <p>Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. <p>Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un</p>
---	---

amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal

amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e fermo restando il rispetto dei

<p>presente Statuto.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incumbenti necessari.</p> <p>Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo</p> <p>che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p> <p>Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incumbenti necessari.</p> <p>Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo</p> <p>che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito</p>
---	---

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede straordinaria,

delibera

- di modificare gli artt. 14 e 18 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente”.*

Milano, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti

Allegato "A"

Reg. Imprese di MILANO: 08161390961

REA di MILANO: 2006896

CROWDFUNDME S.p.A.

Sede in 20121 MILANO – via Legnano, 28

Capitale sociale di €uro 62.525,60 i.v.

Proposta motivata all'assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024– 2026, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 39/2010

Signori Azionisti della società CROWDFUNDME S.p.A.,

il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024 - 2026;
- che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto), così come sostituito dall'articolo 16 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, prevede che "1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile - omissis - l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. Omissis - l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico";

CONSIDERATO

- che tramite il Consiglio di Amministrazione sono pervenute al Collegio Sindacale n. due distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società di revisione revisori:
 - 1) società BDO Italia S.p.A.

- 2) società Deloitte & Touche S.p.A.
- che, in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio:
 - revisione legale del bilancio di esercizio di **Crowdfundme S.p.A.**, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile e dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dall’articolo 17 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135;
 - verifica, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dall’articolo 17 del D.lgs. 17 luglio 2016 n. 135, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - revisione legale limitata del bilancio consolidato;
 - attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all’articolo 1, comma 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall’articolo 1, comma 94 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 - che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 - 1) la società BDO Italia S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2024 - 2024 un totale di 320 ore annue (250 ore per la revisione del bilancio d’esercizio, e 70 ore per la revisione del bilancio consolidato), per un corrispettivo globale di 18.000,00 Euro l’anno, di cui Euro 3.000,00 per la revisione volontaria del bilancio consolidato;
 - 2) la società Deloitte & Touche S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2024 - 2026 un totale di 320 ore annue (250 ore per la revisione del bilancio d’esercizio, e 70 ore per la revisione del bilancio consolidato) per la revisione del bilancio d’esercizio, per un corrispettivo globale di 20.000,00 Euro l’anno, e di Euro 5.000,00 per la revisione volontaria del bilancio consolidato, per un corrispettivo globale di 25.000,00 Euro l’anno;

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano adeguate in relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d’indipendenza previsti della legge;

- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

VISTE

le vigenti *Linee Guida per l'attività del Collegio Sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale* emesse dal CNDCEC, ed in particolare alle principali aree oggetto di valutazione delle società candidate da parte dell'organo di controllo quali: il piano di revisione, le competenze aziendali/settoriali, la struttura organizzativa, la struttura e la reputazione sul mercato, il compenso;

RITENUTO

- che la società di uscente ha svolto, nel triennio appena concluso, l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione sia con il vertice direzionale della Società, sia con lo scrivente Collegio sindacale;
- che la società di revisione BDO Italia Spa, avendo già revisionato i bilanci per il triennio 2021-2023 ha sviluppato una conoscenza specifica e matura del modello di business di riferimento nonché dell'assetto organizzativo ed amministrativo contabile della Società;
- che l'eventuale cambio di revisore comporterebbe un notevole dispendio di tempo e risorse da parte del comparto amministrativo;
- che l'offerta economica di BDO è più competitiva rispetto a quella di Deloitte, a parità di servizi offerti e di ore lavoro preventivate;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 – 2025 – 2026 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla società di revisione:

BDO Italia S.p.A.

Sede Legale: Milano - viale Abruzzi, 84

Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese: 07722780967

Capitale Sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

*Iscritta all'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob con il codice n. 34969
(ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.)*

Nominativo del responsabile della revisione: Giovanni Rovelli

Milano, 11 aprile 2024

p. il Collegio Sindacale:

Paolo Salotto

